

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

PRESCRIZIONI SITO SPECIFICHE DERIVANTI DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO, RECEPITE NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024-2025

Le seguenti prescrizioni sito specifiche sono state individuate sulla base dei contenuti nella Banca dati Natura 2000 Marche e degli elementi rilevati in fase istruttoria, indicati nell'omonimo documento, con particolare riguardo agli indirizzi precauzionali per:

- le specie avifaunistiche non oggetto di prelievo venatorio nidificanti a terra, in riferimento all'allenamento e addestramento dei cani da caccia e alle gare cinofile;
- i rapaci necrofagi occasionali, alcuni galliformi e columbiformi, l'avifauna acquatica e il Lupo in riferimento alle problematiche determinate dall'uso di munizioni contenenti piombo;
- i rapaci rupicoli, con riferimento alla caccia da appostamento fisso o da altane;
- le specie acquatiche non cacciabili, con riferimento al rischio di confusione con le specie cacciabili dell'avifauna acquatica e alla riduzione del disturbo venatorio e di quello arrecato dall'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia e dalle gare cinofile;
- la fauna non oggetto di prelievo e la presenza di habitat potenziali per l'Orso marsicano, con riferimento al disturbo venatorio della caccia collettiva al cinghiale;
- le specie avifaunistiche SPEC1 segnalate nei siti Natura 2000 delle Marche.

Le seguenti prescrizioni sito specifiche, inoltre, fanno salvi i divieti e le norme preesistenti, nonché le autorizzazioni, i rinnovi o gli altri provvedimenti, legati all'attività venatoria della stagione 2024-2025, per i quali sia stato precedentemente espresso un parere positivo di Valutazione di incidenza.

Prescrizioni valide per tutti i siti Natura 2000 della Regione Marche

In tutti i siti della rete Natura 2000 della Regione Marche:

- è obbligatorio il recupero di tutte le prede abbattute entro la stessa giornata venatoria;
- è vietata la caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*), fatto salvo laddove predisposto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

opportuno Piano di Gestione.

Prescrizioni sito-specifiche

ZSC IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello; ZPS IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 metri dai nidi di rapaci rupicoli.

ZSC IT5310014 Valle Avellana; ZSC IT5310012 Montecalvo in Foglia; ZPS IT5310025 Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra il 1° novembre 2024 e il 30 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 31 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5310006 Colle S. Bartolo; ZSC IT5310007 Litorale della baia del Re; ZPS IT5310024 Colle S. Bartolo e litorale pesarese

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;

- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5310008 *Corso dell'Arzilla*

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5310009 *Selva di S. Nicola*

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5310013 *Mombaroccio*; ZPS IT5310027 *Mombaroccio e beato Sante*

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ZSC IT5310015 *Tavernelle sul Metauro* e ZPS IT5310028 *Tavernelle sul Metauro*

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZPS/ZSC IT5310022 *Fiume Metauro da Pian di Zucca alla foce*

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5310016 *Gola del Furlo*; ZPS IT5310029 *Furlo*

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5310010 *Alpe della luna – Bocca Trabaria*

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5310017 *Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara*; ZPS IT5310030 *Monte Nerone e Monti di Montiego*

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZPS/ZSC IT5310011 *Bocca Serriola*

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZPS/ZSC IT5310018 *Serre del Burano*

Nella ZPS/ZSC:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ZSC IT5310019 Monte Catria – Monte Acuto; ZPS IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320001 Monte lo Spicchio, Monte Columeo e Valle di S. Pietro; ZPS IT5320018 Monte Cucco e Monte Columeo

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320004 Gola della Rossa; ZPS IT5320017 Gola della Rossa e di Frasassi

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Ortolano, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare; ZSC IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo

Nelle ZSC, intero territorio esterno al Parco naturale:

- è fatto divieto di svolgimento dell'attività venatoria nelle porzioni del sito esterne al perimetro del Parco Naturale Regionale del Conero, ovvero affioramenti rocciosi, scogliere marine e rade di bassa marea, per la fragilità degli ecosistemi marini e l'importanza di tali aree per la sosta dell'avifauna migratrice.

ZPS IT5320016 Valle Scappuccia

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla e Ortolano, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.

ZSC IT5320010 Monte Maggio – Valle dell'Abbadia

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2023 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320011 Monte Puro – Rogedano – Valleremita; ZSC IT5330009 Monte Giuoco del pallone – Monte Cafaggio; ZPS IT5330026 Monte Giuoco del pallone

Nella ZPS, intero territorio:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- dal 20 al 30 gennaio 2025, la caccia al cinghiale in braccata può essere praticata solamente da squadre composte da un numero massimo di 20 cacciatori, con mute di cani che non superino le 6 unità in campo;
- dal 20 al 30 gennaio 2025, è consentita non più di 1 azione di battuta per sito di caccia;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320012 Valle Vite – Valle dell'Acquarella

Nella ZSC esterna al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320013 Faggeto di S. Silvestro

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5320014 Monte Nero e Serra Santa

Nella ZSC:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per la presenza di Tottavilla, Calandro e Ortolano, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330015 Monte S. Vicino; ZPS IT5330025 Monte S. Vicino e Monte Canfai

Nella ZPS e nella ZSC, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5320008 Selva di Castelfidardo

Nella ZSC:

- Per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2023 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC/ZPS IT5320009 Fiume Esino in località Ripabianca

Nella ZPS /ZSC esterna alla Riserva:

- Per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2023 e il 31 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- Nella porzione del sito Natura 2000 esterna al confine della Riserva Naturale, è vietata la

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

caccia per le seguenti specie: Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino;

- È vietato introdurre cani nelle aree ad elevato valore ecologico esterne alla Riserva Naturale (**Figura 1**).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




Figura 1: ZSC IT5320009: aree ad elevato valore ecologico esterne alla Riserva Naturale, in cui è fatto divieto di introdurre cani
(Azione 9 - Piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ZSC IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale); ZSC IT5330003 Rio Terro; ZSC IT5330005 Monte Castelmarcardo – Tre Santi; ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- dal 20 al 30 gennaio 2025, la caccia al cinghiale in braccata può essere praticata solamente da squadre composte da un numero massimo di 20 cacciatori, con mute di cani che non superino le 6 unità in campo;
- dal 20 al 30 gennaio 2025, è consentita non più di 1 azione di battuta per sito di caccia.
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330011 Monte Letegge – Monte d'Aria; ZSC IT5330016 Gola di S. Eustachio; ZPS IT5330027 Gola di S. Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5340015 Montefalcone Appennino – Smerillo

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.

ZSC IT5330010 *Piana di Pioraco*

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5330012 *Macchia di Montenero*

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5330013 *Macchia delle Tassinete*

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 30 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5330014 *Fonte delle Bussare*

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre e Ortolano, specie nidificanti a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 30 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ZSC IT5330018 Gola di Pioraco; ZSC IT5330019 Piani di Montelago; ZSC IT5330020 Monte Pennino – Scurosa; ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piani di Montelago, Gola di Pioraco

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo; ZSC IT5330022 Montagna di Torricchio; ZSC IT5330023 Gola della Valnerina – Monte Fema; ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo

Nella ZPS, intero territorio:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- dal 20 al 30 gennaio 2025, la caccia al cinghiale in braccata può essere praticata solamente da squadre composte da un numero massimo di 20 cacciatori, con mute di cani che non superino le 6 unità in campo;
- dal 20 al 30 gennaio 2025, è consentita non più di 1 azione di battuta per sito di caccia;
- Ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra

Nella ZSC esterna al perimetro della Riserva naturale:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2024 e il 30 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;

- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZPS/ZSC IT5340001 *Litorale di Porto d'Ascoli*

Nella ZPS/ZSC esterna alla Riserva naturale:

- è fatto divieto di svolgimento dell'attività venatoria nelle porzioni del sito esterne al perimetro della Riserva naturale della Sentina, ovvero rade di bassa marea, affioramenti rocciosi e scogliere marine, per la fragilità degli ecosistemi marini e l'importanza di tali aree per la sosta dell'avifauna migratrice.

ZSC IT5340002 *Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone*

Nella ZSC:

- per la presenza di Ortolano, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 30 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5340003 *Monte dell'Ascensione*; ZPS IT5340021 *Monte dell'Ascensione*

Nella ZPS, intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli.

ZPS/ZSC IT5340004 *Montagna dei Fiori*

Nella ZPS intero territorio esterno al Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla, Calandro, Ortolano e Succiacapre, specie nidificanti a terra,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;

- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5340005 Ponte d'Arii

Nella ZSC:

- per la presenza di Succiacapre, specie nidificante a terra, l'allenamento e l'uso di cani al di fuori dell'esercizio venatorio è consentito solo nel periodo compreso tra l'1 novembre 2024 e il 30 gennaio 2025, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92.

ZSC IT5340015 Montefalcone Appenino - Smerillo

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla, specie nidificante a terra, sono vietati, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92, l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;

ZSC IT5340006 Lecceto d'Acquasanta

Nella ZSC:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, specie nidificanti a terra, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

ZSC IT5340011 *Monte Ceresa*

Nella ZSC:

- dall'1 al 30 gennaio 2025 è vietata la caccia da appostamento fisso e da altana a distanze inferiori a 500 m dai nidi di rapaci rupicoli;
- ogni cacciatore ha l'obbligo di segnalare all'A.T.C. di competenza l'abbattimento di ogni singolo esemplare di Lepre e Coniglio selvatico allo scopo di monitorare la pressione dell'attività venatoria sulle specie-preda dei Rapaci diurni tutelati.

ZSC IT5340018 *Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta*

Nella ZSC al perimetro del Parco naturale:

- per la presenza di Tottavilla e Succiacapre, è vietato l'allenamento e l'uso dei cani al di fuori dell'esercizio venatorio, ad eccezione delle aree di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. n. 157/92;
- per le specie cacciabili dell'avifauna acquatica l'attività venatoria può essere praticata esclusivamente dall'1 ottobre 2024 (apertura) il termine della stagione venatoria è fissato al 16 gennaio 2025 per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e al 30 gennaio 2025 per Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Frullino, in modo da evitare il rischio di perturbazione e di confusione con l'avifauna acquatica non cacciabile.

SIC IT5340022 *Costa del Piceno - San Nicola a mare*

Nel SIC:

- per la fragilità degli ecosistemi costieri e l'importanza degli affioramenti rocciosi (scogliere) e delle rade di bassa marea come punti di sosta dell'avifauna migratrice, è fatto divieto di svolgimento dell'attività venatoria all'interno sito.